



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori
Ufficio IV - Promozione della Concorrenza

Risoluzione del 15.09.2008 prot. n.0024368

OGGETTO : Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. Richiesta chiarimenti.

TESTO :

Si fa riferimento alla e mail con la quale codesto Comune ha formulato una serie di quesiti in materia di vendita di quotidiani e periodici.

Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che la materia della diffusione della stampa quotidiana e periodica è disciplinata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e che le domande proposte da codesto Comune possono trovare risposta nelle circolari n. 3482/c del 21 marzo 2000 e n. 3538/c del 20 dicembre 2001, che si allegano in copia.

Fermo quanto sopra, si forniscono gli elementi con riferimento ai quesiti formulati.

- Per quanto concerne la possibilità, in un punto esclusivo di vendita di giornali e riviste, di vendere anche altri prodotti del settore non alimentare si richiama la citata circolare n. 3538/c, con la quale la scrivente, nel richiamare l'art. 1, comma 3 della legge 13 aprile 1999, il quale dispone che *"i punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della legge e, fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*, ha sostenuto la possibilità per i titolari di rivendite esclusive di giornali e periodici di vendere prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari (crf. punti 1.4 e 1.5).
- Relativamente ai minimi di superficie si precisa che l'unica limitazione riguarda, come disposto dall'art. 2, comma 3, lett. e) del citato decreto legislativo n. 170, *"gli esercizi adibiti*

prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadri 120”.

- Per quanto concerne, infine, la differenza tra i punti esclusivi che vendono anche altre merceologie di prodotti e i punti vendita non esclusivi che sono individuati espressamente dall'art. 2, comma 3, lettere da a) a f), e caratterizzati dalla circostanza di vendere prevalentemente altri prodotti, si richiamano le precisazioni espresse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Editoria - con nota 8.10.2001 n. 1/10235/SL il cui contenuto è riportato al punto 1.4 della citata circolare 3538/c.

Resta fermo, peraltro, l'obbligo da parte dei punti vendita esclusivi, di assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Per quanto concerne, invece, i punti vendita non esclusivi, questi sono tenuti ad assicurare parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita (cfr. art. 4 del D.lgs 170/2001).

La presente nota è inviata alla Regione competente per territorio la quale è pregata di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO : D.Lgs. 31.03.1998, n. 114- Richiesta informazioni sulle disposizioni e requisiti per l'apertura di un'attività commerciale.

TESTO :

Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. ha chiesto informazioni in merito alla possibilità di avviare un'attività di vendita al dettaglio di " (..) *legumi secchi sfusi, riso sfuso, pasta di grano duro...* " .

Al riguardo si fa presente quanto segue .

L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, che all'art. 5, comma 1, dispone che " *l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare* " .

Il medesimo art. 5, al comma 2, elenca i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti ai fini dell'accesso dell'attività commerciale sia con riferimento al settore merceologico alimentare che a quello non alimentare.

Al comma 5, poi, dispone che l'esercizio, per qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali dettagliatamente elencati alle lettere a) e b).

In conseguenza di quanto sopra, il soggetto che intenda avviare un'attività di vendita di prodotti alimentari deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 commi 2 e 5, del citato D. Lgs. n. 114.

Va poi evidenziato che, nel caso di apertura di un esercizio commerciale di superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, l'avvio dell'attività è soggetto alla comunicazione al comune competente per territorio, prevista dall'art. 7, e può essere effettuata decorsi i 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Per esercizi di vendita di superficie superiore ai limiti di 150 e 250 mq. è necessaria l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 8 e art. 9 del decreto.

Fermo quanto sopra, si evidenzia che, in base alla disciplina sopra richiamata (d.lgs n.114/98), non sussistono limitazioni alla possibilità di vendita dei prodotti alimentari elencati dalla S.V. anche allo stato sfuso, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti.

Risulta alla scrivente, comunque, che nel caso degli sfarinati di cui al Capo I del DPR 9.2.2001, n. 187, sussiste l'obbligo di " *vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine*", come previsto dall'art. 5 comma 1, ferma restando la deroga di cui al comma 2, del medesimo articolo.

Si conclude richiamando la modifica dell'art.117 della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha affidato alle Regioni la competenza esclusiva sulla materia del commercio.

Si invita, pertanto, la S.V. a verificare anche eventuali disposizioni emanate dalla Regione competente per territorio, in riferimento all'avvio e allo svolgimento dell'attività nel settore alimentare .

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO : Istanza di interpello – Chiarimento sulla Circolare 3603 del 28.9.2006 e sull'art. 4, comma 2-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248.

TESTO :

Codesta Associazione richiama le disposizioni di liberalizzazione relative all'apertura e all'esercizio dei panifici e, in particolare, l'art. 4, comma 2 bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale dispone quanto segue: *“E’ comunque consentita ai titolari di impianti (..) l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”*.

Richiama, altresì, l'interpretazione della suddetta disposizione riportata al punto n.8.1 della circolare 28.9.2006, n. 3603, e concernente le modalità di vendita per il consumo sul posto dei prodotti di produzione dei soggetti esercenti l'attività di produzione di pane.

Con riferimento a quanto sopra, chiede di conoscere se l'attività artigiana di panificazione a suo tempo regolarmente autorizzata anche alla produzione di caffè (tostatura e torrefazione) possa legittimamente consentire il consumo sul posto di bevande ad esclusiva base di caffè.

A tale proposito, si osserva che la disposizione della legge n. 248 su richiamata è finalizzata a consentire il consumo sul posto, nei limiti e con le modalità precisate al punto 8.1 della circolare ministeriale, dei prodotti alimentari oggetto dell'attività di produzione dell'artigiano panificatore.

Di conseguenza il medesimo deve limitarsi a consentire il consumo sul posto dei predetti prodotti nello stato in cui si trovano alla fine del ciclo produttivo e nello stato in cui ne effettua la vendita per asporto.

Nel caso specifico oggetto del quesito, l'autorizzazione a suo tempo acquisita per la tostatura e torrefazione del caffè, se consente al soggetto esercente l'attività di vendere il caffè torrefatto e tostato, non consente di andare oltre detto stadio nella manipolazione del prodotto.

Ad avviso della scrivente, pertanto il consumo sul posto di “ bevande ad esclusiva base di caffè”, pur preparate dal soggetto in questione, non è ammissibile.

La disposizione di cui al citato comma 2-bis, infatti, riconosce al soggetto al quale si applica la possibilità di consentire il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione entro i limiti consentiti dall'attività di produzione (tostatura e torrefazione): poiché il caffè in bevanda non era tra i prodotti vendibili dall'artigiano legittimato dalla tostatura alla torrefazione, infatti, non può diventarlo per effetto della disposizione in discorso.

La presente nota è inviata alla Regione competente per territorio la quale è pregata di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: legge n. 248/2006 di conversione del d.l. n. 223/2006, art. 5.
Vendita integratori alimentari in parafarmacia – Richiesta parere.

TESTO :

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, inviata per e-mail alla scrivente Direzione generale, si fa presente quanto segue.

L'art. 5, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazione nella legge n. 258 del 2006, dispone che *“Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4 comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione di cui all'art. 9-bis del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.”* .

Riguardo al contenuto della predetta disposizione, che individua espressamente le tipologie di farmaco vendibili negli esercizi commerciali, e alla specifica richiesta della S.V., la scrivente Direzione generale ha chiesto al Ministero della Salute se il titolare dell'attività (peraltro farmacista), sia legittimato ad esitare anche i *“prodotti omeopatici, veterinari, fitoterapici, etc. (...) normalmente venduti nelle farmacie senza ricetta medica”*.

Ha chiesto, altresì, di conoscere se il predetto soggetto possa vendere anche gli integratori alimentari confezionati, considerato che i medesimi, non sembrano appartenere alla categoria dei farmaci.

Il predetto Ministero con nota 5.9.2008 n. 31773, ha fornito le precisazioni che si riportano nel prosieguo.

“L'art. 5 del decreto-legge n. 223 del 2006, ad avviso della scrivente, ha inteso unicamente estendere agli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) la possibilità di effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità contenute nella stessa disposizione normativa, mentre non ha modificato in alcun modo la normativa concernente i prodotti vendibili in farmacia.

Poiché la citata disposizione normativa non fa alcun esplicito riferimento ai soli medicinali per uso umano, è da ritenere che anche i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati in farmacia senza ricetta medica e i

medicinali omeopatici classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica rientrano nell'ambito di tale previsione normativa.

Tuttavia, limitatamente a questi ultimi (medicinali omeopatici per uso umano), si fa presente che - in base a una disciplina transitoria richiamata all'art. 20 del decreto legislativo n. 219 del 2006 - al momento essi vengono venduti in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995 per cui, in assenza di una specifica normativa relativa al regime di fornitura degli stessi, non sussistono elementi normativi tali da escluderne la vendita presso gli esercizi di vicinato di cui sopra.

Per quanto concerne, infine, la vendita degli integratori alimentari confezionati, si fa presente che, in quanto non costituenti "medicinali" ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2006, la disciplina concernente la relativa vendita al pubblico esula dalle competenze di questa Amministrazione, non potendo in alcun modo ritenersi ad essi estendibile quanto dettato dal citato art. 5 poiché disciplina specificamente riguardante la categoria dei farmaci."

Per effetto di quanto precisato dal Ministero della Salute, quindi, gli integratori alimentari non possono in alcun modo rientrare nella categoria dei farmaci.

Ciò significa la loro vendita è soggetta alle medesime disposizioni che concernono la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Per completezza d'informazione si richiama quanto già precisato nella precedente nota 4.7.2008 n. 4196, inviata alla S.V. ossia che, al fine dell'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare, la possibilità di riconoscere una qualificazione professionale analoga a quella ottenuta con la frequenza di un corso professionale regionale ai soggetti in possesso di diploma di laurea o di formazione scolastica altamente specializzata, presuppone una modifica della disciplina vigente.

L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 114 del 1998, infatti, non prevede la possibilità del riconoscimento del possesso della qualificazione sulla base del conseguimento di titoli di studio, anche nel caso in cui trattasi di diplomi di laurea.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Vendita mediante distributori automatici - Dlgs. 31 marzo 1998, n.114 - Orari di apertura - QUESITO.

TESTO :

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta società chiede un intervento dello scrivente Ministero in materia di orari di apertura riferiti agli esercizi di vendita al dettaglio mediante distributori automatici.

Nello specifico, a seguito del recente avvio di un'attività di vendita mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, che offre al consumatore una serie di prodotti appartenenti al settore alimentare e non alimentare, la società ha avuto una contestazione verbale da parte degli organi di vigilanza relativa alla impossibilità di apertura serale oltre le ore 22.00.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La vendita mediante distributori automatici è disciplinata dall'art. 17 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

L'attività svolta da codesta società, ai sensi del comma 4 del citato art. 17 *"..è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita"* in quanto trattasi, come specificato, di attività di vendita mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.

Pertanto, detta attività è soggetta, in materia di orari di apertura e di chiusura, alle disposizioni contenute nell'art. 11 del citato decreto n. 114/1998 che, al comma 2, dispone che *"Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle tredici ore giornaliere"*.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone altresì che *"Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura settimanale"*,

Fermo quanto sopra, la deroga specifica in materia di orario notturno è contenuta nell'art.13 del citato d.lgs n. 114 che, al comma 3, dispone che *"I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle"*

peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato".

Stante quanto sopra, ai sensi del citato articolo 13, codesta società può richiedere all'Amministrazione competente per territorio, un ampliamento dell'orario di apertura serale, ferma restando la discrezionalità dell'organo a concederla.

Va rilevato, peraltro, che numerosi enti locali hanno previsto detta possibilità correlandola alle esigenze degli utenti.

E' evidente, infatti, che la richiesta di ampliamento dell'orario da parte di un esercente non può che dipendere da una specifica valutazione della domanda con riferimento al bacino di utenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Risoluzione del 16.10.2008 prot. n. 0034916

OGGETTO: D.Lgs. 31.3.1998, n.114 - Risposta al parere richiesto sull'esercizio attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato.

TESTO :

Con la presente si fa riferimento al fax (..), con il quale si chiede "se un soggetto (impresa individuale) titolare di attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato settore alimentare, possa aprire un ulteriore esercizio di vicinato settore alimentare in altro locale richiedendo, altresì, se in sostituzione sia possibile l'apertura di un ulteriore esercizio di vicinato settore non alimentare".

Al riguardo si fa presente che ai sensi del d.lgs. 31.3.1998, n. 114, un soggetto, sia persona fisica che giuridica, può legittimamente essere titolare di più attività, sia alimentare che non alimentare, da esercitarsi in locali diversi.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287. Esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande. Quesito.

TESTO :

Con la presente si fa riferimento al fax (..), con il quale si chiede, “se un soggetto (impresa individuale) titolare di attività di somministrazione alimenti e bevande di tipo b), possa esercitare in altri locali anche attività artigianale come autolavaggio, nominando un delegato alla somministrazione nel pubblico esercizio di tipo b) (bar)”.

Al riguardo si fa presente che la legge 25 agosto 1991, n. 287, non reca alcuna disposizione che vieti ad un soggetto persona fisica, titolare di un'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di essere anche titolare di altra attività, quale quella oggetto del quesito, da esercitarsi in altro locale.

Con riferimento alle problematiche relative alla sussistenza dell'obbligo di presenza fisica del titolare nella conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di possesso di più titoli autorizzatori, si fa rinvio a quanto precisato dal Ministero dell'Interno, con l'allegata nota 31.1.2006 n. 557/PAS.16646.12000.A (17) 4.

Nello specifico il Ministero ha ribadito l'obbligatorietà della conduzione personale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzata ai sensi della l. 25 agosto 1991, n. 287, e quindi l'obbligo della presenza fisica del titolare, fatta salva la possibilità nel caso in cui il medesimo sia in possesso di più autorizzazioni, di ricorrere all'istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S..

Ad avviso del Ministero dell'Interno, inoltre, *“anche il rappresentante deve essere in possesso di requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, con riferimento a quelli anche di carattere professionale richiesti dalla sopramenzionata legislazione di settore per la specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

Ciò non implica, evidentemente, la costanza della presenza del titolare della licenza o del suo rappresentante, essendo, di prassi, consentite assenze temporanee per comuni esigenze.

Nei periodi durante i quali sia temporaneamente assente il titolare può affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o dipendente; in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.

Resta fermo che quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del

rappresentante, suo alter ego, (o di un secondo rappresentante) alle condizioni e secondo le modalità sopradescritte.”

In conseguenza di quanto sopra, ad avviso della scrivente Direzione generale, pur non prevedendo la citata legge n. 287, l'obbligo della presenza nell'esercizio del titolare dell'attività di somministrazione, la peculiare caratteristica di detta autorizzazione, nel senso indicato dal Ministero dell'Interno, comporta la conseguente necessità di indicare un soggetto, persona fisica, di riferimento.

A conferma di quanto precisato, si richiama l'art. 152, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940. n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che recita *“Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della Legge (n. 773, del 1931), o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”*.

La presente nota è inviata al Ministero dell'Interno il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE